

## **BGer 5D\_70/2016 vom 8. Dezember 2016**

Bundesgericht, 2016-12-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5D\\_70\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_70_2016)

FR: TF 5D\_70/2016 du 8 décembre 2016

IT: TF 5D\_70/2016 del 8 dicembre 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Decisioni in tema di rigetto definitivo dell'opposizione possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile ( art. 72 cpv. 2 lett. a LTF ; DTF 133 III 399 consid. 1.2) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ; DTF 133 III 399 consid. 1.3). Se - come nel presente caso - quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). La ricorrente non pretende che ciò sia il caso. A ragione ha adito la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), la cui ammissibilità non pone problemi, siccome il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 117 combinato con l'art. 100 cpv. 1 e con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF ) dalla parte soccombente in sede cantonale ( art. 115 LTF ) contro una decisione finale (art. 117 combinato con l' art. 90 LTF ; DTF 133 III 399 consid. 1.4) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 con rinvio all' art. 75 LTF ).

#### **E. 1.2**

Si pone il problema della rappresentanza della ricorrente da parte dell'avv. B.\_\_\_\_\_. Quest'ultima è stata sospesa dall'esercizio dell'avvocatura con effetto dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017; attualmente, ella non è pertanto valido rappresentante della ricorrente. Si tratta, certo, di un fatto nuovo, intervenuto successivamente alla decisione impugnata, e addirittura all'inoltro del ricorso; tuttavia, visto che è fatto suscettibile di esplicare effetti sulla ricevibilità del gravame, di esso va eccezionalmente tenuto conto ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 20 ad art. 99 LTF ).

Secondo dottrina e giurisprudenza, gli atti processuali compiuti dal

falsus procurator sono nulli

ex tunc e non vengono tenuti in alcuna considerazione (LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 40 LTF ; JEAN-FRANÇOIS POUURET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, pag. 159 seg.). Questa conseguenza appare ovvia nel caso in cui il rappresentante fosse sin dall'inizio privo di legittimazione: trascorso senza esito un termine per sanare il vizio ( art. 42 cpv. 5 LTF ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 58 ad art. 42 LTF ; n.13 ad art. 40 LTF ), l'allegato da lui redatto e inoltrato verrà estromesso dall'incarto, ed il ricorso considerato inammissibile. Per contro, qualora la legittimazione del rappresentante venga meno in corso di procedura - ad esempio a seguito della revoca del mandato da parte del cliente -, non vi è ragione evidente per negare ogni validità ad atti processuali compiuti fino a quel momento: ne è corollario l'obbligo, per il nuovo patrocinatore, rispettivamente per la parte stessa, di riprendere l'incarto nello stato in cui

esso si è sviluppato in precedenza sotto la gestione del suo predecessore.

Il presente caso presenta una forte similitudine con la revoca del mandato pendente ricorso e va allora trattato in maniera analoga. Di conseguenza, va ritenuto preliminarmente che - sotto ovvia riserva dell'adempimento dei requisiti di motivazione esaminati di seguito - il ricorso formulato dall'avv. B. \_\_\_\_\_ a nome e per conto della ricorrente permane valido. Per contro, a partire dal 15 ottobre 2016 l'avv. B. \_\_\_\_\_ non rappresenta più A. \_\_\_\_\_; la presente decisione verrà pertanto intimata alla ricorrente personalmente (POUDRET, op. cit., pag. 160). Non sussistendo per la ricorrente alcuna ulteriore incombenza processuale, ci si può esimere dall'assegnarle un termine al fine di determinarsi sull'opportunità di designare un nuovo patrocinatore e si può invece procedere con l'esame del ricorso.

### **E. 1.3**

Con il medesimo allegato ricorsuale, la ricorrente insorge contro altre due decisioni dell'autorità giudiziaria superiore cantonale, aventi per oggetto il rigetto definitivo della sua opposizione contro due ulteriori precetti esecutivi fatti spiccare dall'ente pubblico. Come già in sede cantonale, anche avanti al Tribunale federale le tre decisioni sono trattate in tre procedimenti separati. La loro congiunzione, chiesta dalla ricorrente in virtù della loro "stretta interdipendenza", non appare infatti opportuna, posto che le decisioni non traggono origine dalla medesima fattispecie, le parti non sono le medesime, e le obiezioni sollevate, seppur tutte di natura processuale, poggiano su motivazioni diverse ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC ; DTF 131 V 59 consid. 1 con rinvio).

### **E. 1.4**

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura ( art. 117 LTF combinato con l' art. 106 cpv. 2 LTF ). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 116 LTF ( art. 118 cpv. 1 e 2 LTF ).

### **E. 2.1**

Il Tribunale di appello, richiamati i principi processuali e sostanziali applicabili e riassunto il giudizio di prima sede, ha in primo luogo confutato la censura di nullità della decisione del Giudice di pace a causa della pretesa incapacità di stare in lite del Comune di Lugano e del difetto di legittimazione del suo rappresentante: spiegati, con dovizia di rimandi dottrinali e alle norme di diritto pubblico applicabili, la nozione di corporazione di diritto pubblico e la sua pertinenza al Comune nonché il potere del locale Municipio quale organo che esplica le funzioni esecutive, il Tribunale di appello ha richiamato una procura 25 ottobre 2013 conferita a nome del Municipio del Comune escutente al caposervizio dell'Ufficio contribuzioni che aveva in seguito firmato l'istanza di rigetto dell'opposizione, per concludere che dal punto di vista dei presupposti processuali, la decisione del Giudice di pace non era in alcun modo carente.

### **E. 2.2**

Come anticipato (supra consid. 1.3), la ricorrente propone il medesimo allegato ricorsuale per i tre incarti che la concernono, senza darsi la pena di distinguere quali obiezioni e censure siano dirette contro quale decisione. Sussistono fieri dubbi che tale modo di procedere sia conforme alle esigenze di precisione e chiarezza richieste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF, e che di conseguenza il gravame meriti di essere esaminato nel merito; la questione può rimanere indecisa, poiché il ricorso - come si vedrà - va comunque respinto (nella misura della sua ammissibilità).

Avanti al Tribunale federale, con riferimento alla posizione procedurale del Comune di Lugano, la ricorrente sembra voler obiettare che nessuna procura sarebbe mai stata prodotta assieme all'istanza di rigetto dell'opposizione. Inoltre, le "unità amministrative" quale il Municipio del Comune di Lugano sarebbero sprovviste di personalità giuridica, e non potrebbero essere paragonate al consiglio di amministrazione di una società anonima.

### **E. 2.3**

Va subito sgomberato il campo da una censura di natura fattuale: quella secondo la quale la procura 25 ottobre 2013 non sarebbe stata prodotta assieme all'istanza di rigetto, bensì soltanto successivamente, in sede di reclamo. Il Tribunale di appello ha positivamente constatato che suddetta procura era acclusa all'istanza e che con la medesima era stata prodotta. Dalla medesima sentenza non emerge, per contro, che la ricorrente abbia sollevato precisamente questa medesima censura già in sede di reclamo cantonale; del pari, non risulta - e la ricorrente non indica in modo preciso dove l'avrebbe fatto - che ella abbia contestato avanti all'autorità precedente la firma unica del caposervizio. Il mancato esaurimento dei rimedi cantonali rende questa censura inammissibile. Peraltro, e abbondanzialmente, la stessa censura è palesemente smentita dagli atti versati all'incanto cantonale.

Riguardo alla capacità di essere parte e alla capacità processuale del Comune escutente nonché alla rappresentanza di quell'ente pubblico a cura del Municipio - e per esso del sindaco e del segretario comunale -, la ricorrente formula critiche generiche e superficiali, senza veramente confrontarsi con la dovuta puntualità (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.4) con le dettagliate e documentate considerazioni del Tribunale di appello. La critica ricorsuale rivolta contro il riferimento al consiglio di amministrazione della società anonima - che i Giudici cantonali hanno peraltro addotto a mero titolo esemplificativo - non fa menzione di una norma disattesa di rango costituzionale, né di una disposizione legale di altro rango che sarebbe stata applicata in maniera lesiva del divieto dell'arbitrio. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l'eventuale errata applicazione di norme di rango legislativo non rende la decisione impugnata automaticamente arbitraria.

Le censure di natura processuale sollevate dalla ricorrente contro l'agire del Comune escutente si appalesano di conseguenza inammissibili.

### **E. 3**

Nel merito, la ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa fiscale.

#### **E. 3.1**

Il Tribunale di appello ha rigettato l'eccezione di prescrizione prevista invero all' art. 81 cpv. 1 LEF. Ha ribadito quanto già constatato dal Giudice di pace, ovvero che la società assicurativa che gestiva gli averi previdenziali della ricorrente aveva emesso il relativo conteggio il 1° gennaio 2008, precisando che la sua prestazione di vecchiaia veniva a

scadere in quella data. Questi fatti cadono nel periodo fiscale (anno civile, art. 50 cpv. 2 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL 10.2.1.1]) 2008. Poiché giusta l'art. 193 cpv. 1 LT la prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia a decorrere dalla fine del periodo fiscale pertinente, essa ha iniziato a decorrere il 31 dicembre 2008 per scadere il 31 dicembre 2013. Ne ha concluso che il diritto di tassare non era prescritto al momento in cui la decisione di tassazione è stata emessa (il 24 maggio 2013).

### **E. 3.2**

La ricorrente, nata il 10 dicembre 1943, pretende che in quella medesima data dell'anno 2007 sarebbe maturato il suo diritto al capitale previdenziale. L'art. 193 cpv. 1 LT fa decorrere la prescrizione dalla fine del periodo fiscale; pertanto, il termine quinquennale di prescrizione decorrerebbe dalla fine dell'anno 2007, sicché la pretesa fiscale era già prescritta quando è stata emessa la decisione di tassazione (il 24 maggio 2013). Il giudizio impugnato violerebbe "il chiaro ed inequivocabile testo dell'art. 193 cpv. 1 LT" e sarebbe sprovvisto di qualsivoglia "supporto logico-normativo"; esso configurerebbe pertanto un'arbitraria applicazione del diritto cantonale. Inoltre, esso poggerrebbe anche su una violazione del diritto della ricorrente ad una decisione motivata, non avendo i Giudici cantonali addotto le ragioni alla base della propria conclusione né tenuto conto delle sue obiezioni.

### **E. 3.3**

Va in primo luogo respinta con decisione la censura di violazione del diritto della ricorrente ad una decisione motivata ( art. 29 cpv. 2 Cost. ; sul concetto v. DTF 141 III 28 consid. 3.2.4 con rinvii) : il riassunto della motivazione della sentenza impugnata (supra consid. 3.1) lascia chiaramente trasparire il ragionamento seguito dall'autorità giudiziaria cantonale ed ha permesso senz'altro alla ricorrente di formulare le proprie censure. Nel merito, poi, questo ragionamento non pare scaturire da un'applicazione arbitraria delle norme cantonali invocate: certo non è inficiato dalle apodittiche e generiche considerazioni ricorsuali riferite all'asseritamente chiaro e inequivocabile testo di legge, o all'assenza di un non meglio precisato "supporto logico-normativo". Comunque, constatato in fatto dalla Corte cantonale - sulla scorta di un corrispondente conteggio della società assicurativa - che la prestazione previdenziale della ricorrente era venuta a scadenza il 1° gennaio 2008, e posto che tale data cade senza possibile discussione nell'anno civile 2008, a sua volta periodo fiscale determinante, era arduo per l'autorità inferiore giungere ad una conclusione diversa da quella qui impugnata.

Nei ridotti limiti della sua ricevibilità, l'eccezione di prescrizione della pretesa fiscale è infondata.

### **E. 4**

Il ricorso si rivela, in conclusione, infondato nella ridotta misura della sua ammissibilità. Manifestamente privo di possibilità di successo sin dall'inizio, per il presente gravame non può essere concesso alla ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Tassa e spese di giudizio restano pertanto a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ), ma possono essere ridotte in considerazione della sua situazione economica palesemente difficile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.